

Contratto di assicurazione

Annullamento del viaggio, Impossibilità di usufruire di parte del pacchetto turistico e Assistenza in viaggio in caso d'insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio

Ai sensi dell'art. 50 del Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Definizioni	2
Condizioni Generali di Assicurazione	3
Condizioni Particolari di Assicurazione	7

DEFINIZIONI

Di seguito sono elencate le definizioni utilizzate nel Contratto, ai fini di una miglior comprensione dello stesso:

Assicurato/Beneficiario: Il consumatore/turista/viaggiatore, cliente del Contraente, nel cui interesse è contratta la Polizza .

Certificato di assicurazione: Il documento emesso dalla Società, a fronte del pagamento di un premio, che prova l'assicurazione (di seguito indicata come Certificato).

Contraente: l'Agenzia di Viaggio che sottoscrive la Polizza nell'interesse dell'Assicurato

Contratto: il presente contratto di assicurazione denominato "Annullamento / Interruzione del viaggio e Assistenza in viaggio in caso d'insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio".

Danno: la perdita pecuniaria non derivante da lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose, risultante da insolvenza e/o fallimento del Contraente del Certificato di Assicurazione.

Fallimento: Procedimento giudiziario attraverso cui il patrimonio di un imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e liquidato per soddisfare i creditori.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Insolvenza: (a) la situazione di insolvenza del Contraente che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; oppure (b) la presentazione di un'istanza per la dichiarazione dell'insolvenza o del fallimento del Contraente, in conformità al diritto italiano o a qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del Contraente; oppure (c) la nomina di un curatore fallimentare per il Contraente, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai sensi di qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del Contraente.

Massimale: Somma massima liquidabile dalla Società a titolo di risarcimento del danno in seguito

Pacchetto Turistico: i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del Contratto.

Premio: la somma dovuta alla Società dal Contraente.

Richiesta di risarcimento: qualsiasi richiesta formale avanzata dall'Assicurato/Beneficiario alla Società, per la perdita pecuniaria (danno) dallo stesso patita a seguito dell' Insolvenza e/o fallimento del Contraente, riferita al pagamento del corrispettivo per l'acquisto di un viaggio eseguito nel periodo di validità della Polizza di Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: la compagnia assicuratrice IMA Italia Assistance S.p.A., con sede legale in Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), (altrimenti definita IMA).

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa della società IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, la quale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza ai sensi della copertura assicurativa "Assistenza in Viaggio" di cui all'art. 1.B delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Volume d'affari: l'ammontare complessivo dei ricavi realizzato dalla Contraente, comprensivo dei costi dei viaggi intermediati e organizzati e delle eventuali provvigioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente Contratto di Assicurazione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 79/2011 (il **Codice del Turismo**), le seguenti garanzie assicurative, offerte a tutela degli Assicurati/Beneficiari nella loro qualità di consumatori/turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente:

A. Annullamento del Viaggio

In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che determinino l'impossibilità totale per l'Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato/Beneficiario di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso.

B. Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico

1. In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che determinino l'impossibilità parziale per l'Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato/Beneficiario di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.

2. Nel caso in cui l'Insolvenza o il Fallimento del Contraente si verifichino a Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nella successiva Sezione C - sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dall'Assicurato/Beneficiario, al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

C. Assistenza in viaggio e spese di rientro

In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che si verifichino a Viaggio iniziato e che comportino per l'Assicurato/Beneficiario l'impossibilità di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall'Assicurato seguendo le specifiche istruzioni all'uopo indicate nel presente Contratto (si veda in particolare l'art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione), si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro)

dell'Assicurato/Beneficiario, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dalla stesso Assicurato/Beneficiario nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo (quale, a titolo esemplificativo, i costi di soggiorno diversi di quelli di cui al punto B.2 sopra) ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell'organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente.

In caso di mancato preventivo contatto dell'Assicurato/Beneficiario con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dall'Assicurato/Beneficiario per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dall'Assicurato/Beneficiario e resi necessari per l'organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Resta inteso che:

- con riferimento alle garanzie A. e B. - sarà onere dell'Assicurato/Beneficiario comprovare tramite apposita documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate, ecc.) l'ammontare delle somme effettivamente versate al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico;
- la copertura "Assistenza in Viaggio" di cui al precedente punto C sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell'Assicurato/Beneficiario in forza del Pacchetto Turistico acquistato non siano usufruibili per il rientro.

Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di dichiarazioni inesatte del Contraente, il Contratto resta valido per l'Assicurato a cui non si riferisce la dichiarazione inesatta o reticente. Qualunque pregiudizio di qualsivoglia natura derivante alla Società da omessa carente od errata informazione sarà tuttavia apponibile al Contraente dalla Società che avrà diritto di rivalersi sul Contraente nella misura del pregiudizio sofferto.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a patto che il Contraente, al momento della stipula del presente Contratto, abbia provveduto all'integrale pagamento del premio indicato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

I premi devono essere pagati all'Intermediario cui è assegnato la Polizza assicurativa oppure alla Società.

Il premio è unico e non è soggetto a rateizzazione.

E' fatto esplicito divieto al Contraente di addebitare in tutto o in parte il costo assicurativo all'Assicurato/Beneficiario.

Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente Contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio dovuto dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia espressamente al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – DURATA DELLA POLIZZA

La Polizza ha durata di un anno a partire dalle ore 00 del giorno 01 Gennaio 2018 e **cesserà inderogabilmente** alle ore 24 del 31 Dicembre 2018, **senza alcun obbligo di disdetta tra le Parti e senza tacito rinnovo.**

Art. 7 – DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI

Le garanzie decorrono nei confronti degli Assicurati:

- La garanzia di cui alla sezione A dell'art. 1 “Annullamento del Viaggio” decorre dalle ore 00.00 del giorno di Prenotazione del Viaggio.
- Le garanzie di cui alle sezioni B e C dell'art. 1- “Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico” e “Assistenza in Viaggio” decorrono dal momento della partenza del viaggio e cessano al terminare dei servizi inclusi nel Pacchetto Turistico acquistato.

Le suddette garanzie operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dall'Assicurato/Beneficiario presso il Contraente in corso di validità della Polizza.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione di cui al presente Contratto sono a carico del Contraente.

Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – DIRITTO DI SURROGA

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. Resta espressamente confermato il diritto della Società ad esercitare il diritto di surroga anche nei confronti del Contraente per ciascun indennizzo pagato.

Art. 10 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Le garanzie di cui alla presente Polizza non sono operanti in caso di:

- stato di guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.
- dolo o frode del Contraente o dell'Assicurato/Beneficiario;

Si ricorda come, ai sensi del presente Polizza, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.

Art. 11 – LIMITE ASSUNTIVO – FACOLTA' DI RECESSO

Resta espressamente inteso, ai sensi della presente Polizza, che non potranno stipulare il presente Contratto in qualità di Contraenti le Agenzie di Viaggio il cui ultimo volume d'affari generato dall'intermediazione ed organizzazione diretta dei Pacchetti Turistici sia superiore ad euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), così come risultante da idonea documentazione fiscale.

Art. 12 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato/Beneficiario non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

Art. 13 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste all'art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione di cui al presente Contratto - "Cosa fare in caso di Sinistro".

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione di cui al presente Contratto copre i sinistri avvenuti nel mondo intero.

Si ricorda come, ai sensi del presente Polizza, non possono essere assicurati i soggetti (persone fisiche) che non siano residenti in Italia.

Art. 15 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Resta inteso che il pagamento di quanto contrattualmente dovuto dalla Società all'Assicurato/Beneficiario a titolo di Indennizzo viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate dall'Assicurato/Beneficiario ai fini dell'acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in patria (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all'organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate dal presente Contratto e meglio descritte all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A richiesta dell'Assicurato la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente Contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell'Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

Art. 16 - ALTRE ASSICURAZIONI

In linea con quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza indicandone le somme assicurate.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Relativamente alle prestazioni assicurative di "Assistenza in Viaggio" di cui alla Sezione C dell'art. 1 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione resta inteso che, nel caso in cui l'Assicurato richiedesse l'intervento di altra impresa di assicurazione, le prestazioni previste dal presente Contratto saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

Art. 17 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE, FORO COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. Foro competente nelle controversie tra la Società ed il Contraente è quello di Milano, mentre per le controversie insorte tra la Società e l'Assicurato sarà competente il foro di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo tra il Contraente e la Società, relativamente all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

OBBLIGO DI INFORMATIVA DELL'AGENZIA VIAGGI CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

L'Agenzia di Viaggi agente quale "Contraente" del presente Contratto si assume l'obbligo di consegnare agli Assicurati l'estratto delle presenti Condizioni di Assicurazione di cui all'Allegato 1 della presente Polizza, conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006.

Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/ marchio della Società essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – MASSIMALI

Il Massimale cui alla presente Polizza è prestato fino all'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dall'Assicurato alla Contraente, documentalmente provate, per i servizi inclusi nel Pacchetto Turistico acquistato che non siano stati fruiti da parte dell'Assicurato, fermi i seguenti limiti:

Limite per Singolo Contratto assicurativo (in aggregato per tutti gli Assicurati)

Massimale Assicurato	Massimale Assicurato per singolo Contratto assicurativo (in aggregato per tutti gli Assicurati)
Per Sinistro, Evento, Anno	<p><i>Il 25% dell'Ultimo Volume d'affari e con il limite massimo di €80.000,00 (ottanta mila) per Agenzie di viaggio con fatturato fino a 450.000€ (quattrocentocinquanta mila).</i></p> <p><i>Il 30% dell'Ultimo Volume d'affari e con il limite massimo di €120.000,00 (centoventi mila) per singola Agenzia di viaggio con fatturato compreso tra 450.000,00€ ed 1.000.000,00€ (un milione).</i></p> <p><i>Il 35% dell'Ultimo Volume d'affari e con il limite massimo di €150.000,00 (centocinquanta mila) per singola Agenzia di viaggio con fatturato superiore ad 1.000.000€ (un milione).</i></p>

Art. 2 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Resta inteso che le garanzie assicurative di cui al presente Contratto operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dall'Assicurato/Beneficiario in corso di validità della Polizza e che il Sinistro sia denunciato entro la data di cessazione della Polizza.

Tutti i sinistri devono essere denunciati alla Società attraverso una delle seguenti modalità:

- Per i sinistri relativi alla copertura “Annullamento del Viaggio”/ “Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico”:

La denuncia di Sinistro da parte dell'Assicurato potrà avvenire secondo una delle modalità di seguito elencate:

- online, collegandosi direttamente al portale sinistri della Società all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; oppure, in alternativa
- via email, scrivendo al seguente indirizzo: sinistri.viaggi@imaitalia.it, ed allegando tutti i documenti necessari in formato PDF; oppure, in alternativa
- per iscritto, inviando apposita raccomandata AR, contenente la denuncia di Sinistro in originale debitamente compilata nonché tutti i documenti necessari, al seguente indirizzo: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando **direttamente** al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso della Società indicato qui di seguito: **Tel. +39 02 24128449**, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro gli originali della documentazione fiscale (ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate all'Agenzia di Viaggio. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato/Beneficiario invia alla Società gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

- Per i Sinistri relativi alla copertura “Assistenza in viaggio”:

L'Assicurato dovrà contattare prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero di assistenza della sede di Milano dedicato alla gestione delle richieste di rimborso relative a tale copertura e riportato qui di seguito:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.241281

La Struttura Operativa si impegnerà ad offrire all'Assicurato l'assistenza necessaria in virtù della specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).